



COMUNE DI LARI

(Prov. di Pisa)

*

Ordinanza n. 24 del 26 GIUGNO 2009

Prot. n. 0011750 del 26 GIUGNO 2009

*

OGGETTO: Misure di prevenzione incendi boschivi su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

- Considerato che il fenomeno degli incendi e' sovente provocato dall'uso indiscriminato e scorretto del fuoco per la ripulitura di argini, campi, fossati, calanchi, allo scopo di liberare gli stessi dalla vegetazione spontanea;
- Dato atto che, in relazione all'andamento stagionale, le condizioni della vegetazione sono tali da rendere elevato il rischio di incendi boschivi;
- Ritenuto necessario adottare ogni forma di prevenzione al fine di ridurre i rischi di incendi;
- Constatato che tale fenomeno oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'avifauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica incolumità;
- Vista la L.R.T. n. 39 del 21.03.2000 e ss.mm.ii. "Legge Forestale della Toscana";
- Visto il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R in data 08.08.2003;
- Visto il Piano Operativo Antincendi Boschivi 2009-2011 approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 55 del 02.02.2009;
- Vista la D.G.R.T. n. 130 del 02.03.2009 di modifica al Piano Operativo Antincendi Boschivi 2009-2011;
- Visto la Legge 24 febbraio 1992, n°225, in materia di Protezione Civile;

ORDINA

- **il divieto assoluto di qualsiasi tipo di operazione di cui all'art. 58 comma 1^, del Regolamento Forestale della Regione Toscana ed in specifico:**
 - a) **accensione di fuochi e carbonaie;**
 - b) **abbruciamento di residui vegetali;**
 - c) **uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;**
 - d) **accumulo e stoccaggio all'aperto di fieno, paglia, o altri materiali facilmente infiammabili;**
 - e) **qualsiasi tipo di operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendi;**

nei seguenti siti:

- 1) nei boschi, negli arbusteti e nelle aree assimilate di cui all'art. 3 della Legge Forestale Toscana;
- 2) negli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 66 della Legge Forestale Toscana;
- 3) nei terreni incolti ed in quelli con presenza di stoppie o arbusti;
- 4) in una fascia contigua alle aree di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 di larghezza non inferiore a 200 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa;

- il divieto assoluto di abbandonare e gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possono dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione;

Tale divieto vige dal giorno 1 luglio fino al giorno 15 Settembre compreso dell'anno corrente, fatta salva eventuale proroga.

Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale (artt. 423,424,449,650,652) ed a quelle di Legge in materia di foreste ed incendi boschivi (R.D.L. 20.12.1923, n. 3267, legge 9.10.1967, n. 950, legge 1.3.1975, n. 47), sarà punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00. Resta comunque ferma l'azione di rivalsa di competenza del Sindaco a norma dell'art. 55 del R.D. 3.3.1934, n. 383, sui proprietari dei terreni colpiti da incendi o contermini.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti prescrizioni e' affidata agli Agenti della Polizia Municipale dell'Ente, agli Agenti della Polizia Provinciale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato e delle altre forze di Polizia e di Pubblica sicurezza operanti sul territorio.

La Misericordia nel Comune di Lari tramite i propri Emergentisti, in osservanza dell'art. 4 della Convenzione Rep. 3400 del 06.10.2004, stante la presenza diretta sul territorio svolgerà servizio di prevenzione con pattugliamento ed avvistamento di eventuali incendi.

Chiunque avvisti un incendio in atto è tenuto prioritariamente ad informare:

- **SOUP - (Sala Operativa Unificata Permanente) della Regione Toscana**
n. verde 800-425425 - ATTIVO 24 ORE SU 24 PER 365 GG. L'ANNO
- **COP (Centro Operativo Provinciale) della Provincia di Pisa**
n.tel. 050-3160126 ATTIVO ORE 8/20 DAL 15.06.2009 AL 15.09.2009

L'esistenza di un incendio e l'inosservanza dei disposti di cui alla presente ordinanza può inoltre essere comunicata anche ad uno dei seguenti organi:

- Pronto intervento VV.F. **(n. Tel. 115);**
- Distaccamento Volontario Vigili del Fuoco di Lari **(n. Tel. 0587/687102)**
- Emergentisti della Misericordia **(n.Tel. 0587 - 685088)**
- Emergenza ambientale Corpo Forestale dello Stato **(n. Tel. 1515);**
- Pronto Intervento Carabinieri; **(n. Tel. 112);**
- Pronto intervento Polizia di Stato **(n. Tel. 113);**

- **Pronto intervento Guardia di Finanza** (n. Tel. 117);
- **Stazione Carabinieri di Lari** (n. Tel. 0587 - 684115);
- **Ufficio Tecnico Comune di Lari** (n. Tel. 0587/687521-3-4-8
- **Ufficio Polizia Municipale Lari** (n. Tel. 0587 - 686111);
- **N. Tel. Mobile Polizia Municipale** (n. 329/6503552 e 329/6503567);

In tal caso i suddetti organi devono procedere ad inoltrare la comunicazione al COP e/o al SOUP, come in precedenza riportati.

Il testo della presente ordinanza viene trasmesso a tutti gli Assessorati e Servizi dell'Ente, e per conoscenza alle associazioni di categoria, alle Autorità Competenti per il territorio.

La presente ordinanza dovrà inoltre essere pubblicizzata a mezzo il sito internet dell'Ente, i mezzi di stampa e comunicazione locali, manifesti e volantinaggio.

Al fine di fare prevenzione, in sede di pubblicizzazione della presente Ordinanza sarà data piena conoscenza della Brochure "Gli incendi boschivi in Toscana ... *aiutaci a prevenirli ...*" edita dalla Regione Toscana . Organizzazione Reg/le Antincendi boschivi strumento di formazione per un corretto comportamento nei confronti degli incendi e del fuoco in generale.

S ' INVITANO INOLTRE

inoltre i proprietari di terreni agricoli e non a garantire il buono stato di manutenzione della viabilità campestre e poderale di specifica pertinenza, al fine di consentire una agevole percorribilità ai mezzi di soccorso e/o di pronto intervento in caso di incendio.

I proprietari ed i possessori di tutte le aree potenziali siti di innesco di incendi boschivi ossia: bosco, aree assimilate, impianti di arboricoltura da legno, terreni incolti, coltivi e pascoli situati entro 50 metri dalle aree boscate colpite o minacciate da incendio, devono garantire il libero accesso per le operazioni di spegnimento e devono mettere a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature di cui hanno la disponibilità.

Dalla Residenza Municipale, Lari li' 26.06.2009

IL SINDACO
F.to Ivan MENCACCI